

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Titolari effettivi al test RW

di **Nicola Fasano**

Come noto, dallo scorso anno l'obbligo di compilazione del quadro RW riguarda non solo il soggetto che detiene direttamente gli investimenti o le attività estere, ma anche il c.d. **"titolare effettivo"** di tali assets detenuti cioè per il **tramite di un "veicolo"** operativo (società, trust, fondazioni, ecc.) che non sia un mero soggetto interposto.

Il titolare effettivo di una **società**, secondo quanto chiarito dalla C.M. 38/E/2013, che richiama e adegua la disciplina **antiriciclaggio** (di cui al d.lgs. 231/2007) a quella del monitoraggio fiscale, deve intendersi colui che, **in ultima istanza**, possiede o controlla un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o **indiretto** di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società quotata; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al **25% più uno** di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso dei **trust** e istituti simili, invece, deve considerarsi titolare effettivo colui che sia stato già **individuato** come **beneficiario** del **25%** o più del **patrimonio**.

Diretta conseguenza della qualità di titolare effettivo è l'**approccio "look through"** secondo cui il contribuente deve monitorare il **valore dei beni sottostanti** detenuti tramite il veicolo e non la semplice partecipazione nello stesso. Tale approccio, come chiarito dalla C.M. 38/E/2013, trova applicazione con riguardo alle partecipazioni in **società** quando queste ultime sono **residenti in Stati "non collaborativi"** (inclusi nella "white list" del D.M. 4.9.1996 o con cui sono in vigore accordi finalizzati all'effettivo scambio di informazioni) mentre con riguardo agli **altri istituti** si applica sempre, a **prescindere dal Paese di residenza** degli stessi.

Con specifico riferimento ai **titolari effettivi di società**, un aspetto mai chiarito dall'Amministrazione finanziaria è proprio quello delle **modalità di valorizzazione dei beni** "in pancia" alla società. Ci si chiede cioè se debba seguirsi il **criterio contabile**, riportando il valore desumibile dal bilancio, o se invece debba farsi riferimento ai criteri generali in materia di RW e dunque alle regole di valorizzazione secondo i **criteri Ivie per le attività patrimoniali e Ivafe per quelle finanziarie**. Chi scrive propende per questa **seconda ipotesi**, seppur più complessa da attuare in quanto si prescinde dai valori di bilancio e si deve essere in possesso della relativa documentazione di supporto. Ciò in quanto nella C.M. 38/E/2013 non è dato rilevare **alcuna eccezione** sulla determinazione del valore da indicare in RW, allineato oramai a quello da riportare ai fini Ivie e Ivafe, anche quando tali imposte **non sono dovute**. Certo, una soluzione "empirica" potrebbe anche essere quella di monitorare il **maggiore dei valori** (fra

quello da bilancio e quello derivante dall'applicazione delle regole Ivie-Ivafe) in modo da evitare conseguenze sul piano sanzionatorio.

Sarebbe **auspicabile** peraltro un **chiarimento** da parte dell'Amministrazione finanziaria sul punto anche in considerazione del fatto che la questione si trascina dallo scorso anno e riguarda dunque **pure Unico 2014** relativo al periodo di imposta 2013, anno peraltro potenzialmente oggetto di **voluntary disclosure** ai fini della quale sarebbe opportuno conoscere le corrette regole di compilazione così da essere in grado di formulare **stime attendibili** al contribuente.

Da salutare con favore, infine, l'introduzione nell'RW di quest'anno della **casella 20 "solo monitoraggio"**, da barrare in tutti i casi in cui **non siano dovute l'Ivie o l'Ivafe**, ivi incluso dunque quello in cui il titolare effettivo è tenuto a seguire l'approccio "look through" che **vale ai fini del monitoraggio** fiscale, **ma non ai fini delle imposte patrimoniali** (a differenza di quanto accade nei casi di **interposizione** di meri schermi ove l'interponente a prescindere dal requisito del controllo, oltre agli obblighi di monitoraggio fiscale è anche soggetto passivo ai fini delle **patrimoniali** nonché delle **imposte dirette**).